



Notaio LUIGI ONETO
Via Migliara 18 - 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 - 232361
loneto@notariato.it

AT023321.DOC

Numero 91912 di Repertorio

Numero 35164 di Raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

CON UNICO SOCIO

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciannove novembre duemilaquattordici, in Alessandria, via Migliara numero 18.

Avanti a me Luigi Oneto Notaio alla residenza di Alessandria, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, è comparso il signor:

dottor STEFANO DE CAPITANI, nato a Monza il 5 aprile 1967, residente in Torino, via Mazzini numero 38, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società "AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A.", con sede in Alessandria, via Damiano Chiesa numero 18, capitale sociale Euro 87.577.205,00 versato, iscritta al numero 203.057 del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Alessandria, codice fiscale e partita IVA 01830160063, società costituita in Italia in data 30 marzo 1999, a quanto infra autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 17 novembre 2014, che per estratto conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa avuta dal darne lettura.

---- Quale comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo dichiara di costituire una società per azioni con la denominazione "AMAG AMBIENTE S.p.A." della quale l'"AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A." è unico socio.

---- La società ha sede in Alessandria, via Damiano Chiesa numero 18,.

---- La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

---- La Società ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali inerti, ai fini di tutela, conservazione e valorizzazione della qualità ambientale.

Nell'ambito di tale oggetto la società potrà, fra l'altro, svolgere le seguenti attività:

a) la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura; la gestione dei rifiuti ospedalieri, la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la gestione dei rifiuti di imballaggio provenienti

- da insediamenti industriali e commerciali;
- b) la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
 - c) le operazioni di recupero di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;
 - d) la raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici ingombranti;
 - e) la raccolta e lo smaltimento delle siringhe da tossicodipendenza;
 - f) lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree complementari, come le aiuole spartitraffico;
 - g) il servizio di rimozione della neve;
 - h) l'autotrasporto per conto terzi di rifiuti pericolosi e non;
 - i) lo spurgo di pozzi neri e di fosse biologiche e imhoff;
 - l) la gestione e manutenzione di caditoie, canali e pluviali;
 - m) la gestione di servizi cimiteriali;
 - n) la manutenzione delle aree e degli spazi verdi;
 - o) l'erogazione di servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana compresa la disinfezione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari e i trattamenti antipolvere delle aree coperte e di locali pubblici e privati.

La Società potrà inoltre provvedere all'esercizio di attività in settori complementari, affini, o collegati direttamente o indirettamente a quelli indicati nel precedente comma.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso, l'attività della Società dovrà essere svolta in misura prevalente nei confronti dei Comuni direttamente o indirettamente soci o di enti associativi degli stessi soci nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, italiane e comunitarie, nonché delle prescrizioni amministrative applicabili.

---- Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila) sottoscritto dal socio costituente e interamente da questi versato in data 17 novembre 2014 come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca Popolare di Milano, che il comparante mi esibisce.

---- Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2015.

---- Il socio delibera che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri i quali dureranno in carica sino al 31 dicembre 2014; il Consiglio di

Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e del patrimonio sociale; i Componenti, sempre all'unanimità, nominano quali componenti il Consiglio di Amministrazione i signori:

geom. CLAUDIO TIMOTEO PERISSINOTTO, nato ad Alessandria il 24 febbraio 1970, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, via Galvani numero 25, codice fiscale PRS CDT 70B24 A182X, cittadino italiano - Presidente;

ing. MAURO BRESSAN, nato ad Alessandria il 26 marzo 1952, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, sobborgo Cascinagrossa, via Gostra numero 3, codice fiscale BRS MRA 52C26 A182V, cittadino italiano - Consigliere;

dott.ssa ROSELLA LEGNAZZI, nata ad Alessandria il 7 novembre 1955, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, Piazza Mantelli numero 5, codice fiscale LGN RLL 55S47 A182W, cittadina italiana - Consigliere.

Il componente nomina il Collegio Sindacale, che viene incaricato anche del controllo contabile, che rimarrà in carica per tre esercizi, nelle persone dei signori:

dottor MAURIZIO PAVIGNANO, nato ad Alessandria il 24 febbraio 1969, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, via Boves numero 5/H, codice fiscale PVG MRZ 69B24 A182C - Presidente del Collegio;

dott.ssa PIER PAOLA CASELLI, nata ad Alessandria il 15 agosto 1967, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, via Venezia numero 5, codice fiscale CSL PPL 67M55 A182X - Sindaco Effettivo;

dottor GUIDO GHIDINI, nato a Milano il 14 luglio 1951, con domicilio fiscale e residenza in Valenza, Strada Braglia numero 46, codice fiscale GHD GDU 51L14 F205J - Sindaco Effettivo;

dott.ssa MARINELLA LOMBARDI, nata ad Alessandria il 16 gennaio 1965, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, Corso Cento Cannoni numero 66, codice fiscale LMB MNL 65A56 A182J - Sindaco Supplente;

dottor FRANCESCO DI PASQUALE, nato a Vallelunga Pratameno il 21 aprile 1955, con domicilio fiscale e residenza in Valenza, via Carlo Alberto Dalla Chiesa numero 2, codice fiscale DPS FNC 55D21 L609F - Sindaco Supplente;

tutti cittadini italiani.

---- Al Presidente del Collegio Sindacale spetterà un emolumento di Euro 3.750,00 annui e ai Sindaci Effettivi spetterà un emolumento annuo di Euro 2.500,00 caduno.

---- Gli utili risultanti dal bilancio approvato, netti da ogni spesa, ammortamenti ed oneri di qualsiasi specie, saranno ripartiti come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva ordinaria finchè essa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- il novantacinque per cento (95%) ai soci, sempre che l'assemblea non deliberi di mandare tutto o parte di esso a riserva ed a conto nuovo.

---- La Società è retta dallo Statuto Sociale che firmato dal Comparsente e da me Notaio si allega a questo atto per formarne parte integrante e sostanziale e sotto la lettera "B", omessa-
ne la lettura per espressa dispensa avutane dal Comparsente che dichiara di ben conoscerlo ed accettarlo.

---- Le spese di questo atto e conseguenti, che ammontano approssimativamente a Euro 3.000,00 sono a carico della Società.

Richiesto
io Notaio ho rogato questo atto da me letto al Comparsente che lo dichiara conforme alla sua volontà e meco Notaio sottoscrive, essendo le ore dieci e minuti quarantacinque.

Consta di sette pagine di due fogli scritte a macchina da persona di mia fiducia.

Firmati: STEFANO DE CAPITANI

LUIGI ONETO Notaio

90

Allegato "A" al numero 35164 di Raccolta

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 14 del 17/11/14

Il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 16,00 in Alessandria presso la sede legale di Via Damiano Chiesa 18 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Acquisizione Amiu e delibere conseguenti;
2. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori: Dr. Stefano De Capitani Presidente, ing. Mauro Bressan Amministratore Delegato, geom. Claudio Perissinotto consigliere;

Sono presenti la d.ssa Marinella Lombardi - Presidente del Collegio Sindacale ed il dr. Vincenzo Straneo Sindaco effettivo; risulta assente giustificata la dr.ssa Paola Barisone E' presente il dr. Marco Pasero Dirigente della società.

Funge da segretario il dr. Chiappino Gian Piero.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Stefano De Capitani.


Il Presidente, constatata la presenza delle cariche sociali come sopra indicate, dichiara pertanto il Consiglio validamente costituito a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Prima di iniziare la discussione il Presidente comunica che con nota del 12.11.14 la d.ssa Noemi Podestà ha rassegnato le proprie dimissioni da consigliere di Amministrazione della società, con decorrenza immediata

Il Consiglio di amministrazione all'unanimità prende atto delle dimissioni presentate dalla d.ssa Podestà con nota del 12.11.14.

1. Acquisizione Amiu e delibere conseguenti

Il Presidente, richiamato quanto discusso sull'argomento nella precedenti riunioni, comunica che per completare il percorso dell'acquisizione di Amiu occorre tutta una serie di adempimenti ravvicinati nel tempo, che rendono difficile una continua convocazione del Consiglio e pertanto chiede al Consiglio di dargli delega, e in caso di suo impedimento dare delega all'Amministratore Delegato, per perfezionare i vari passaggi necessari per definire l'operazione Amiu; precisa in particolare che occorre procedere oggi alla costituzione della nuova società per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per ora costituita unicamente da Amag Spa; nel fine settimana si procederà alla cessione di una quota di minoranza della nuova società al Consorzio di Bacino, che il prossimo mercoledì delibererà in merito in sede assembleare; nel caso si renda necessario, perché richiesto dal Consorzio quale condizione per deliberare l'ingresso nella società, si procederà ad una modifica dello statuto societario; sempre per fine settimana dovrà essere predisposta l'offerta irrevocabile d'acquisto, redatta in conformità allo schema di offerta allegata ai documenti della procedura fallimentare, che dovrà essere consegnata entro le ore 10,00 del 24 novembre presso lo studio notarile del notaio Ceraolo a Torino; nel giorno 26 novembre, presso il citato studio notarile, si svolgerà la seduta di aggiudicazione dell'offerta con possibilità in caso di pluralità di offerte, di procedere con rilanci da parte degli offerenti; il Presidente chiede quindi al Consiglio di stabilire un limite per detti rilanci; infine sin da subito occorre procedere con l'apertura di un tavolo sindacale per definire la trattativa sindacale, che dovrà concludersi entro il 15 dicembre; in proposito chiede se per tale trattativa l'azienda possa procedere internamente oppure se serve l'assistenza di legale esperto in diritto del



lavoro; l'A.D. precisa di aver già avuto contatti con i rappresentanti sindacali e che per detta trattativa l'azienda intende avvalersi dell'assistenza dell'Avv. Grossi di Confindustria, che ha già seguito l'azienda in altre occasioni; ancora sull'argomento il Presidente chiede al Consiglio di determinare i limiti e gli obiettivi da perseguire in detta trattativa, che peraltro erano già stati indicati nella precedente lettera di impegno a presentare offerta del 29 ottobre 2014.

Passa quindi ad illustrare la bozza dello Statuto della nuova società, soffermandosi in particolare sugli articoli più significativi (oggetto sociale, capitale sociale, organi sociali) e sulla composizione del primo Consiglio di Amministrazione e del primo Collegio Sindacale che resteranno in carica sino al 31.12.2014 per gestire la fase transitoria della nuova società.

Segue un'ampia discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:

di approvare la costituzione di una nuova società per azioni, denominata "Amag Ambiente Spa", con capitale sociale di 50.000,00 euro, sottoscritto per il 100% da Amag Spa, sulla base di Statuto composto da n 37 articoli che, posto agli atti dell'azienda, viene approvato, fatte salve eventuali modificazioni/integrazioni apportate dal notaio in sede di redazione dell'atto notarile nonché di autorizzare il Presidente del CdA a sottoscrivere l'atto costitutivo ed a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti la costituzione di detta nuova società;

con l'astensione, di volta in volta degli interessati:

di nominare quale primo Consiglio di Amministrazione della nuova società, che resterà in carica sino al 31.12.2014:

Claudio Perissinotto	Presidente
Mauro Bressan	Componente
Rosella Legnazzi	Componente

all'unanimità

di nominare quale primo Collegio Sindacale della nuova società:

Maurizio Pavignano	Presidente
Pier Paola Caselli	Sindaco Effettivo
Guido Ghidini	Sindaco Effettivo
Francesco Di Pasquale	Sindaco Supplente
Marinella Lombardi	Sindaco Supplente

di stabilire che il compenso spettante al Collegio Sindacale risulta di € 3.750,00 in ragione di anno per il Presidente ed € 2.500,00 in ragione di anno per i Sindaci Effettivi di dare mandato al Presidente, ed in caso di suo impedimento all'Amministratore Delegato, di cedere una quota di minoranza della nuova società al Consorzio di Bacino nonché, se necessario in quanto richiesto dal Consorzio di bacino, di procedere alla modifica dello Statuto della nuova società in sede di assemblea straordinaria;

di sottoscrivere, e presentare entro le ore 10,00 del 24 novembre 2014, l'offerta irrevocabile di acquisto del ramo d'azienda Amiu in fallimento, redatta secondo lo schema di offerta allegata ai documenti della procedura fallimentare, con un prezzo complessivo di euro 3.609.412,00, determinato da euro 1.650.000,00 come prezzo base + euro 1.959.412,00 come acollo TFR aziendale;

di procedere, nella seduta di aggiudicazione delle offerte del 26 novembre presso lo studio notarile Ceraolo di Torino, in caso si renda necessario, a rilanci sul prezzo offerto nella misura massima del 10% del prezzo offerto;

92

di procedere alla trattativa sindacale per la sottoscrizione di un Accordo Sindacale che contenga le seguenti condizioni essenziali:

passaggio alla nuova società dei dipendenti a libro paga di Amiu alla data del 29 ottobre 2014;

espressa esclusione della responsabilità solidale ex art 2112 c.c. per debiti maturati nei confronti dei dipendenti, fatte salve le sole passività pregresse accollate;

in riferimento alle condizioni dei rapporti di lavoro dei dipendenti, accordo in merito:

- all'applicazione del solo CCNL applicabile, con esclusione di altri contratti collettivi territoriali, aziendali

- al mantenimento del medesimo inquadramento dei dipendenti

- all'azzeramento dell'anzianità di servizio

- alla riduzione della retribuzione di ciascuno dei dipendenti al salario base previsto dal CCNL applicabile.

2. Varie ed Eventuali

Non vi sono argomenti da trattare.

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18,45

IL SEGRETARIO

F.to: CHIAPPINO GIAN PIERO

IL PRESIDENTE

F.to: STEFANO DE CAPITANI

Repertorio numero 91911

Certifico io sottoscritto Luigi Oneto Notaio alla residenza di Alessandria, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, che il sovraesteso estratto è conforme all'originale desunto dalle pagine 90, 91 e 92 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Società "AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS SPA", con sede in Alessandria, via Damiano Chiesa numero 18, capitale sociale Euro 87.577.205,00 versato, iscritta al numero 203057 del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Alessandria, codice fiscale e partita IVA 01830160063, tenuto a' sensi di legge, bollato e vidimato. Alessandria, via Migliara numero 18, diciannove novembre due-milaquattordici.

Firmato: LUIGI ONETO Notaio

Allegato "B" al numero 35164 di Raccolta

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

1. E' costituita una società per azioni con la denominazione "AMAG AMBIENTE S.p.A."

Articolo 2

1. La Società ha sede nel Comune di Alessandria.

2. La Società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia amministrativi, sia di rappresentanza in Italia, precisandosi che l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza stabile è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3

1. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4

La Società ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali inerti, ai fini di tutela, conservazione e valorizzazione della qualità ambientale.

Nell'ambito di tale oggetto la società potrà, fra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- a) la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura; la gestione dei rifiuti ospedalieri, la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la gestione dei rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali;
- b) la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
- c) le operazioni di recupero di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;
- d) la raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici ingombranti;
- e) la raccolta e lo smaltimento delle siringhe da tossicodipendenza;
- f) lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree complementari, come le aiuole spartitraffico;

- g) il servizio di rimozione della neve;
- h) l'autotrasporto per conto terzi di rifiuti pericolosi e non;
- i) lo spurgo di pozzi neri e di fosse biologiche e imhoff;
- l) la gestione e manutenzione di caditoie, canali e pluviali;
- m) la gestione di servizi cimiteriali;
- n) la manutenzione delle aree e degli spazi verdi;
- o) l'erogazione di servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari e i trattamenti antipolvere delle aree coperte e di locali pubblici e privati.

La Società potrà inoltre provvedere all'esercizio di attività in settori complementari, affini, o collegati direttamente o indirettamente a quelli indicati nel precedente comma.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso, l'attività della Società dovrà essere svolta in misura prevalente nei confronti dei Comuni direttamente o indirettamente soci o di enti associativi degli stessi soci nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, italiane e comunitarie, nonché delle prescrizioni amministrative applicabili.

Articolo 5

1. La durata della Società è fissata sino al 31 Dicembre 2050.

2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dal Codice Civile.

3. La durata della Società potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI

Articolo 6

1. Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila) rappresentato da cinquanta azioni del valore nominale di 1.000,00 (mille) Euro ciascuna.

2. I conferimenti nel rispetto delle norme di legge, ai sensi dell'articolo 2342 Codice Civile, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o dai crediti.

3. Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate o aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

4. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Articolo 7

Possono acquistare la qualità di socio, oltre al socio fonda-

tore, esclusivamente i Comuni o gli enti associativi di Comuni nelle forme associate previste dalla legge (quali, ad esempio, il Consorzio di Bacino Alessandrino), che affideranno alla Società i servizi pubblici di cui sono titolari e compresi nell'oggetto sociale.

Articolo 8

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini per questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

2. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabili dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

3. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2441 del Codice Civile.

Articolo 9

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso non minore di sessanta giorni.

2. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse annuo pari al tasso B.C.E. aumentato di tre punti.

3. La società inoltre potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.

Articolo 10

1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto, fermi restando gli articoli 16, 17, 20 e 26 del presente statuto.

Articolo 11

1. Qualora un socio intenda trasferire ad un altro soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 7, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni in corso di emissione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata con ricevuta di ritorno, informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome dell'ente pubblico e degli enti pubblici disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al

Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, delle proposte di acquisto pervenute.

3. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

4. Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo verrà determinato d'accordo tra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del Collegio Arbitrale previsto dall'articolo 31 del presente statuto.

5. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.

6. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità del 100% del capitale in capo ai soggetti di cui all'art. 7.

Le azioni non possono essere trasferite per atto tra vivi a titolo di liberalità senza il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2. La Società potrà emettere anche obbligazioni convertibili o con warrants che dovranno essere nominative, e dovranno indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione e dovranno essere offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 Codice Civile.

3. Compete all'organo amministrativo la fissazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione, mediante verbale redatto da Notaio e pubblicizzato in base alla legge.

4. In ogni caso, le obbligazioni non potranno essere emesse per un ammontare superiore al doppio della somma del capitale sociale e delle riserve, legali e disponibili, secondo l'ultimo bilancio approvato. Tale ammontare potrà, eccezionalmente, essere superato se:

- le obbligazioni saranno destinate ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale secondo le leggi speciali;

- le obbligazioni saranno garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società e avranno un valore complessivo non eccedente i due terzi del valore immobiliare in questione;

- ricorrono particolari ragioni interessanti l'economia nazionale, previa autorizzazione con provvedimento del governo, il quale fisserà limiti e condizioni all'emissione obbligazionaria.

5. La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2349, secondo comma, Codice civile.

Qualora la società emetta obbligazioni e/o strumenti finanziari, ai possessori si applica l'art. 2376 Codice Civile in tema di assemblee speciali.

Articolo 13

1. I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare finanziamenti alla Società che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati in conto mutuo al tasso fisso in vigore applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti sui finanziamenti di analoghe caratteristiche.

2. La società potrà costituire uno o più patrimoni specificamente destinati a singoli affari, con una deliberazione dell'assemblea Ordinaria, in cui vengono indicati tutti gli elementi richiesti dall'art. 2447 del Codice Civile e pubblicizzata nelle modalità di legge.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 14

1. Le Assemblee dei soci, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. È convocata, sia presso la sede sociale che altrove, dagli Amministratori mediante l'avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione da comunicare ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Le assemblee sono valide, pure in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'articolo 2366, comma 4 del Codice Civile.

3. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione

nei casi di legge, quando il Consiglio lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 10% del Capitale Sociale, ai sensi e nei limiti dell'art. 2367 c.c. e questi indichino le materie da trattare. Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione è ordinata dal Presidente del Tribunale, su istanza dei Soci, il quale indica la persona che deve presiederla.

Articolo 15

1. Possono intervenire all'assemblea degli azionisti, gli iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni lavorativi precedenti quello fissato dall'assemblea, e i soci che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale.

2. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta conferita nel rispetto dei limiti previsti dal Codice Civile.

Articolo 16

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, gli Amministratori, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile e ne determina il compenso;

c) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge e dal presente statuto.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno per deliberare sul bilancio annuale, sul budget economico-finanziario e degli investimenti e su tutti gli altri oggetti previsti dall'articolo 2364 del Codice Civile; il termine di convocazione dell'assemblea ordinaria viene fissato in centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

3. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea, fatta eccezione:

- per le deliberazioni in tema di nomina di amministratori e sindaci di cui alla lettera b) del precedente comma 1 del presente articolo 16, che avvengono con le modalità di cui all'art. 20 e dell'art. 26, e

- per le deliberazioni di cui all'articolo 16bis, che avvengono con le modalità di cui al medesimo articolo 16 bis.

4. Ai fini delle precedenti deliberazioni, il Consiglio di Amministrazione provvede a trasmettere ai soci la il bilancio e le relazioni almeno 15 giorni prima dell'assemblea chiamata a deliberare su di essi.

Articolo 16 bis

1. Ai fini di garantire le condizioni previste per il controllo analogo, gli amministratori devono sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea dei soci le seguenti materie:

- a) adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del programma annuale e triennale delle attività di servizio;
- b) firma delle convenzioni e dei contratti di servizio inerenti i servizi di cui la società è affidataria;
- c) adozione, entro il 31 Dicembre dell'esercizio precedente, del programma annuale degli investimenti, adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- d) ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 20% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- e) avvio di nuove attività o di nuovi servizi connessi a quelli oggetto della Società o dismissione di attività o di servizi già esercitati, ferme restando le competenze in caso di modificazioni dell'oggetto sociale;
- f) valutazione della qualità del servizio, con periodicità almeno annuale, o su richiesta motivata di ogni socio tramite motivata relazione del Consiglio di Amministrazione e audizione del Consiglio medesimo e assunzione delle conseguenti linee di indirizzo al Consiglio di Amministrazione.

2. Nelle materie di cui al presente articolo 16 bis, l'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'85% del capitale sociale.

3. Ai fini delle precedenti deliberazioni, il Consiglio di Amministrazione provvede a trasmettere ai soci i seguenti documenti almeno 15 giorni prima dell'assemblea chiamata a deliberare su di essi: il programma annuale e triennale delle attività di servizio, il programma annuale degli investimenti, le convenzioni inerenti i servizi di cui la Società è affidataria e gli altri documenti di cui alle materie per cui è richiesta l'autorizzazione assembleare.

Articolo 17

1. L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche dello statuto, l'aumento di capitale sociale, le emissioni delle obbligazioni, la proroga e lo scioglimento della società, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

3. L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dell'85% del capitale.

4. Per la nomina e la revoca dei liquidatori si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge.

Articolo 18

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in sua assenza da una persona eletta tra gli intervenuti, con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Il Segretario, che può essere scelto anche tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2 bis. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

2 ter. Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- le modalità ed i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare, ne dirige la discussione e le operazioni di voto.

4. Le votazioni nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente. E' vietato il voto segreto.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, ivi compreso il Presidente, anche se non soci. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene effettuata dall'Assemblea. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, almeno un membro deve appartenere al genere meno rappresentato. La sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare in corso di mandato garantisce il rispetto della quota che precede.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea e comunque per un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio di Amministrazione può conferire parte delle proprie attribuzioni, oltre che al Presidente, a uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione che assumono la carica di Amministratori delegati e può conferire al Presidente ed a componenti del Consiglio di Amministrazione specifici incarichi la cui durata non può eccedere quella del mandato del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori e mandatari in genere per singoli atti o categorie di atti.

3. Un funzionario della Società o un professionista esterno, indicato dal Consiglio di Amministrazione, funge da Segretario del Consiglio medesimo.

4. Non possono ricoprire cariche di Amministratore i soggetti che incorrano in cause di incompatibilità, inconferibilità o di conflitto di interessi previste dalle vigenti disposizioni normative. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione la sopravvenienza di una delle suddette cause.

5. La violazione da parte degli Amministratori dello Statuto o delle deliberazioni dell'assemblea costituisce giusta causa di revoca e fonte di responsabilità per danni nei confronti della società e dei soci.

Articolo 20

1. I soci che detengono individualmente una quota di partecipazione societaria inferiore o uguale al 20% hanno diritto a concorrere alla designazione di un membro del C.d.A. con votazione a maggioranza del capitale sociale da essi rappresentato, e sempre che tali soci, collettivamente, detengano una quota inferiore al 50% del capitale sociale.

2. A tale scopo, in sede assembleare è eletto, prima con votazione esclusiva dei Soci di cui al comma 1 e con la maggioranza del capitale sociale da essi rappresentato, un Consigliere; indi - con votazione di tutti i Soci, compresi quelli di cui al comma 1, e con delibera a maggioranza del 55% del capitale sociale - sono eletti gli altri due Consiglieri e viene nominato il Presidente.

3. Qualora i soci di cui al primo comma del presente articolo detengano collettivamente una quota pari o superiore al 50% del capitale, tutti gli amministratori e il Presidente sono nominati in un'unica votazione con le maggioranze di legge.

Articolo 21

1. Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, indicando il luogo, la data, l'ora della convocazione, l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri o dei Sindaci.

2. La convocazione deve essere fatta almeno tre giorni prima della riunione, mediante lettera da spedire anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica; in caso di urgenza, la convocazione dovrà essere effettuata ventiquattro ore prima. Della convocazione viene, negli stessi termini, dato avviso ai Sindaci.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'Organo stesso nonché i Sindaci effettivi.

Articolo 22

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

2. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o di

chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

3. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di pubblicazione e di deposito.

4. E' consentito avvalersi di strumenti telematici ed informatici per tenere le riunioni in audio conferenza o audio video conferenza alle seguenti condizioni, della sussistenza delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;

- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire alla discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 23

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, salve le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 16 bis del presente statuto e salvo quanto per legge è riservato in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

Articolo 24

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea, all'atto della nomina o successivamente, e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

Articolo 25

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri.

2. In caso di assenza, di impedimento o di vacanza del posto il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente, e da due supplenti e sono rieleggibili.

2. I soci che detengono individualmente una quota di partecipazione societaria inferiore o uguale al 20% hanno diritto a concorrere alla designazione di un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale con votazione a maggioranza

del capitale sociale da essi rappresentato, e sempre che tali soci detengano collettivamente una quota inferiore al 50% del capitale.

2. A tale scopo, in sede assembleare sono eletti, prima con votazione esclusiva dei Soci di cui al comma 1 e con la maggioranza del capitale sociale da essi rappresentato, un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale; indi - con votazione di tutti i Soci, compresi quelli di cui al comma 1, e con delibera a maggioranza del 55% del capitale sociale- sono eletti gli altri due membri effettivi e l'altro membro supplente del Collegio Sindacale e viene nominato il Presidente.

Qualora i soci di cui al primo comma del presente articolo detengano collettivamente una quota pari o superiore al 50% del capitale, tutti i componenti del Collegio Sindacale ed il Presidente sono nominati in un'unica votazione a maggioranza.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi almeno uno dei Sindaci effettivi ed uno dei Sindaci supplenti deve appartenere al genere meno rappresentato. Qualora venga a cessare dalla carica uno dei sindaci effettivi, sarà sostituito da quello supplente appartenente allo stesso genere.

I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Articolo 27

1. Il soggetto incaricato del controllo contabile scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

Articolo 28

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà, nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del Bilancio da sottoporre all'Assemblea degli azionisti, corredandolo di una Relazione sull'andamento della gestione sociale, a norma dell'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 29

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'articolo 2430 del Codice Civile saranno destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Articolo 30

1. Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'Assemblea presso la sede sociale.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' - DIRITTI DEI SOCI
CLAUSOLA ARBITRALE - NORME INTEGRATIVE

Articolo 31

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Articolo 33

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci fra loro, tra i soci e la società, tra i soci e gli organi sociali od i liquidatori, fatte eccezione per quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri rituali, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Alessandria, il quale provvederà alla nomina entro venti giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Gli arbitri, così nominati, designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale presso il cui domicilio sarà stabilita la sede del Collegio medesimo.

2. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.

Articolo 34

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 35

1. Ai sensi dell'art. 2409, I comma, c.c. sono legittimati a presentare la denuncia al tribunale i soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2393-bis, I comma c.c., sono legittimati ad esercitare l'azione sociale di responsabilità i soci che rappresentino almeno il 10% per cento del capitale sociale.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 2377, II comma c.c., qualunque socio, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione sociale, è legittimato ad impugnare le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria.

4. Ciascun Comune o ente associativo di Comuni socio ha facoltà di richiedere incontri con il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di esporre proposte od osservazioni sulla gestione del servizio affidato alla Società dal Comune o ente associativo di Comuni socio.

Articolo 36

1. Il socio Comune e l'ente associativo di Comuni socio ha facoltà di recedere dalla Società nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, cessi l'affidamento di tutti i servizi affidati da tale socio alla Società.

2. Il recesso dovrà essere esercitato entro 30 giorni dalla data di efficacia della cessazione dell'affidamento dell'ultimo dei servizi ancora affidati dal socio alla Società,

con le modalità previste dall'art. 2437-bis c.c. Fermo quanto previsto dal precedente art. 28, comma a) che si applicherà anche nel caso di recesso, la liquidazione delle quote avverrà secondo le modalità ed i criteri previsti dagli artt. 2437 ter e 2437 quater c.c.

Articolo 37

1. Per tutto quanto non è qui espressamente regolato e previsto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e leggi vigenti.

Alessandria, 19 novembre 2014

Firmati: STEFANO DE CAPITANI

LUIGI ONETO Notaio

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007
MEDIANTE M.U.I.

Certifico io Luigi Oneto Notaio in Alessandria che la presente
copia su supporto informatico è conforme all'originale del
documento formato su supporto cartaceo da cui è tratta ed è
rilasciata ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
7 marzo 2005 numero 82. Si rilascia ad uso Registro Imprese.
Alessandria, 19 novembre 2014